

**A.C.3201-A/R**  
**n. 7**  
**(approvato con modifiche)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge recante *“Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziari.”* (A.C.3201-A);

**impegna il Governo**

**ad attivare con sollecitudine un Tavolo incentrato sulla questione dei lavoratori coloro che hanno concluso il tirocinio formativo ex articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di Conferenza Stato Regioni che provveda, attraverso l'utilizzo di ogni risorsa disponibile tra le quali i Programmi Operativi Regionali (POR) e i Piani Operativi Nazionali (PON), nonché il Fondo Unico Giustizia, all'individuazione di soluzioni idonee a valorizzare l'esperienza acquisita, da utilizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione, con adeguate forme di sostegno economico.**

Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Paglia, Scotto, Fratoianni, Airaudo,  
Placido

**(norma de qua: Articolo 21-ter.**

*(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'[articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla \[legge 15\]\(#\)](#)*

[luglio 2011, n. 111](#)).

1. Il comma 1-*bis* dell'[articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), è sostituito dai seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'[articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

*1-ter*. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

*1-quater*. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati

a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.

*1-quinquies.* I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'[articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'[articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.